MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 3

Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori

All'articolo 371-bis del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il comma seguente: «4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.». All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «anche quando riguardano minorenni,» e dopo le parole: «alle procure distrettuali» sono inserite le seguenti: «e alle procure minorili»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «alla procura distrettuale» sono inserite le seguenti: «e alla procura minorile».

Versione in vigore dal 30 settembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalita' del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-di-funzionalita-del-ministero/art-3-interventi-urgenti-in-materia-di-poteri-del-procuratore-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it